



## *Tribunale Civile e Penale di Trento*

### **SEZIONE FALLIMENTARE**

**N. 10/2014 C.P.**

### **IL TRIBUNALE**

riunito in Camera di Consiglio composto da :

Dr.A.GIULIANI

Dr.A.MANTOVANI

Dr.M. ATTANASIO

PRESIDENTE

GIUDICE

GIUDICE rel.

**letto** il ricorso presentato, ex art. 161, comma 6°, l. fall., da ..... S.r.l., con sede in Trento, v. ...., c.f. ....

rilevato che l'art. 161, comma 6°, stabilisce che l'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice;

che la *ratio* sottesa a tale norma, come noto, è quella di permettere all'imprenditore di anticipare il momento di presentazione della domanda di concordato, e la produzione dei relativi effetti (in particolare, quelli previsti dall'art. 168 l. fall.), così consentendogli di disporre del tempo necessario per predisporre la proposta ed il piano concordatario senza subire la pressione dei creditori – i quali potrebbero instaurare azioni esecutive, o richiedere l'emissione di decreti ingiuntivi, per poi iscrivere ipoteca su beni del debitore, così compromettendo o rendendo più ardua la realizzazione del piano concordatario;

che è dunque consentito posticipare ad un secondo momento la presentazione della proposta, del piano e della relativa documentazione, ed il controllo che il Tribunale deve compiere sugli stessi, ma non la domanda di ammissione alla procedura di concordato, che deve essere infatti contenuta nel ricorso presentato ai sensi del comma 6° dell'art. 161 e della quale devono sussistere i relativi presupposti;

che, nella specie, alla luce della domanda depositata e della documentazione allegata, può ritenersi che:

- sussiste la competenza di questo Tribunale, avendo l'impresa la propria sede legale in comune ricompreso all'interno del circondario del Tribunale adito e non risultando dalla visura camerale trasferimenti nell'anno precedente la presentazione della domanda in oggetto;

- la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante della società e la relativa decisione è stata adottata nelle forme previste dall'art. 152 l. fall.;
- dalla documentazione contabile depositata risulta il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 l. fall. e lo stato di crisi esposto dall'istante;
- il proponente è inoltre imprenditore commerciale, come risulta dalla visura camerale in atti;
- sono stati depositati i bilanci per gli esercizi 2010-2012, nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei relativi crediti;
- non risulta che l'istante abbia presentato in precedenza domanda di concordato con riserva;
- non sono stati peraltro allegati le delibere di approvazione dei bilanci depositati ed il bilancio 2013, ovvero, in ipotesi di non ancora intervenuta approvazione dello stesso, una situazione patrimoniale aggiornata al dicembre 2013;

ritenuto inoltre che, pendendo procedimento per la dichiarazione di fallimento nei confronti dell'istante, l'ampiezza del termine concedibile è quella stabilita dall'art. 161, comma 10°, l. fall.; ritenuto che sia opportuno procedere sin d'ora alla nomina del Commissario Giudiziale, a mente dell'art. 161, comma 8°, l. fall. nel testo modificato dall'art. 81 del d.l. n. 68/2013; in particolare, la preannunciata prosecuzione dell'attività di impresa, connota inevitabilmente in termini di maggiore complessità i flussi di informazioni che il debitore deve fornire al Tribunale, ai sensi dell'art. 161, comma 8°, l. fall., nonché la finalizzazione (id est il miglior soddisfacimento dei creditori) che, a mente delle nuove disposizioni introdotte dal decreto sviluppo in materia di concordato con continuità, la prosecuzione dell'attività di impresa in ambito concordatario necessariamente deve presentare

P.Q.M.

concede alla parte termine di 60 giorni a decorrere dal deposito del presente provvedimento per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 161 l. fall.;

fissa il termine di giorni 7 dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito delle delibere di approvazione dei bilanci depositati e del bilancio 2013, ovvero, in ipotesi di non ancora intervenuta approvazione dello stesso, di una situazione patrimoniale aggiornata al dicembre 2013; nomina Commissario Giudiziale il dr. ....;

dispone che entro il 7-4-2014 la debitrice predisponga una relazione riepilogativa in ordine all'attività di predisposizione di proposta, piano e relativa documentazione e della gestione economica e finanziaria dell'impresa, con indicazione delle voci delle spese effettuate per la gestione corrente e di quelle straordinarie, da inviare al Commissario Giudiziale e che verrà da quest'ultimo trasmessa a questo Ufficio con le proprie osservazioni;

stabilisce inoltre che, entro i medesimi termini, il debitore depositi una situazione finanziaria dell'impresa, inviandone inoltre copia tramite mail alla Cancelleria fallimentare, ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese a cura del cancelliere;

avverte il debitore che può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale e che tutti i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti di

ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti successivamente al deposito del ricorso sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.f.;

dispone che il Commissario Giudiziale vigili sull'attività della debitrice e sul corretto adempimento degli obblighi informativi, segnalando immediatamente al Tribunale il compimento di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati, di pagamenti di crediti pregressi, di attività distrattive o di occultamento dell'attivo, ed in genere di atti in frode ai creditori ai sensi dell'art. 173 l. fall., nonché l'inadempimento degli obblighi informativi e l'inerzia o inadeguatezza dell'attività svolta dalla debitrice ai fini della predisposizione della proposta, del piano e della relativa documentazione;

delega il Giudice Relatore per le autorizzazioni di cui agli artt. 161, comma 7°, 169 bis, comma 1°, e 182 quinquies, commi 1°, 3° e 4°

Manda alla cancelleria per la comunicazione.

Così deciso in Trento, li 10 aprile 2014

IL GIUDICE REL.  
Dr. Monica Attanasio

IL PRESIDENTE  
Dr. Aldo Giuliani

IL FUNZIONARIO  
f.to Dr.Susi Herzog

Depositato in Cancelleria il 23-4-2014

IL FUNZIONARIO